SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Stroescu Filofteia Liliana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00021

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Cozma Nicoleta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00022

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrescu Camelia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00034

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Cucos Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00035

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Stoenica Sorina Iuliana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00036

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Marton Monica Alina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00037

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Zegheanu Geara Liana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00038

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Mihaela Camelia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00039

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Juravle Maria Magdalena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00040

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Covalschi Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00041

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Bobeica Surugiu Ana Maria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00042

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Mihaela Somna, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00043

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Blasciuc Elena Raluca, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00044

DECRETO 1° dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Scirtoaje Izabela Georgiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00045

DECRETO 9 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Liliana Gabriela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00026

DECRETO 9 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Maghiar Schiop Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00027

DECRETO 9 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Stoicescu Oana Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00030

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Akter Maksuda, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00019

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Bijo Valiyaveettil Emmanuel, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00020

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Acosta De Torres Florentina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00024

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Hans Renu, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00025

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Deepthi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00031

DECRETO 15 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Burim Tatiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00032

DECRETO 16 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Phocco Churata Yrma, di titolo professionale estero, quale titoli abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00018

DECRETO 16 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Chumpisuca Arando De Guizado Concho, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00023

DECRETO 16 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Vilavila Aragon Filomena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00028

DECRETO 16 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Lobo Meza Ysabel Magdalena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00029

DECRETO 16 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Ambicho Ramirez Sergio Antonio, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A00033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009.

Revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, della citata legge n. 59 del 1997, così come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 340, con cui si stabilisce che alle modifiche della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali della regione»;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 marzo 2008, tra il Ministro delle infrastrutture, il Presidente della regione Liguria, il Presidente dell'ANAS e i rappresentanti delle province di La Spezia, Genova, Savona e Imperia per riclassificare come strade statali alcuni tratti di viabilità ricadenti nel territorio della regione Liguria;

Vista la delibera della Giunta regionale della regione Liguria del 14 marzo 2008, con la quale è stata richiesta la modifica della rete stradale classificata di interesse nazionale, mediante l'inserimento di tratti in precedenza ricompresi nella rete regionale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2008 e del Senato della Repubblica, con osservazioni, in data 14 ottobre 2008;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'art. 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla regione Liguria, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è modificata in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Liguria, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, è modificata in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto.

3. Le strade inserite con il presente decreto nella rete stradale di interesse nazionale sono trasferite con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto potranno essere rettificate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.A. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione e alle province stabilite nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Roma, 16 dicembre 2008

p. *Il Presidente:* FITTO

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE LIGURIA**

ALLEGATO A

S.S.	Denominazione	Estesa da km	Estesa a km	Estesa tot. km	Totale Effettivo (1)	Intero percorso o tratto
1 (*)	Via Aurelia	388,945	697,330	308,385	236,876	Intero tratto regionale
1dir	Dei Balzi Rossi	0,000	3,405	3,405	3,405	Intero percorso
20	Del Colle Tenda e di Valle Roja	133,782	150,850	17,068	17,068	Intero tratto regionale
28	Del Colle di Nava	94,944	140,942	45,998	43,761	Intero tratto regionale
29 (*)	Del Colle di Cadibona	115,150	133,000	17,850	17,850	Tratto da innesto con SS 30 a inizio variante Carcare e collina Vispa
30 (*) (2)	Di Val Bormida	67,580	68,861	1,281	1,281	Intero tratto regionale
45	Di Val Trebbia	0,000	62,100	62,100	51,280	Intero tratto regionale
62 (*)	Della Cisa	0,000	7,950	7,950	5,300	Intero tratto regionale
			totali	**464,037**	**376,821**	

(*) Tratte riclassificate ai sensi del presente decreto
(1) Totale effettivo = Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione
(2) Tratto non inserito nella tabella allegata al D.P.C.M. 21/02/2000, ma oggetto di consegna con le modalità di cui all'art. 2 del medesimo D.P.C.M.

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE LIGURIA

ALLEGATO B

S.S	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa TOT km.	Intero percorso o tratto
28 Bis	Del Colle di Nava	10,850	27,035	16,185	Intero tratto regionale
29	Del Colle di Cadibona	133,000	154,351	21,351	Intero tratto regionale
35	Dei Giovi	0,000	40,517	40,517	Intero tratto regionale
225	Della Fontanabuona	0,000	33,180	33,180	Intero percorso
226	Di Valle Scrivia	0,000	22,465	22,465	Intero percorso
227	Di Portofino	0,000	7,698	7,698	Intero percorso
330	Di Buonviaggio	0,000	7,695	7,695	Intero tratto regionale
331	Di Lerici	0,000	11,630	11,630	Intero percorso
333	Di Uscio	0,000	19,687	19,687	Intero percorso
334	Di Sassello	0,000	28,400	28,400	Intero tratto regionale
370	Litoranea delle Cinque Terre	0,000	60,000	60,000	Intero tratto di esercizio
370 Dir	Litoranea delle Cinque Terre	0,000	1,299	1,299	Inn. SS 370 (km. 14+547) all'abitato di Manarola
432	Della Bocca di Magra	1,157	10,765	9,608	Intero tratto regionale
449	Di Diano Marina	0,000	3,796	3,796	Intero percorso
453	Della Valle Arroscia	0,000	22,950	22,950	Intero percorso
456	Del Turchino	76,707	96,767	20,060	Intero tratto regionale
490	Del Colle del Melogno	0,000	44,670	44,670	Intero percorso
490 Dir	Del Colle del Melogno	0,000	0,750	0,750	Intero percorso
523	Del Colle di Cento Croci	49,820	94,203	44,383	Intero tratto regionale
530	Di Portovenere	0,000	11,233	11,233	Intero percorso
542	Di Pontinvrea	0,000	30,845	30,845	Intero percorso
548	Di Valle Argentina	0,000	23,640	23,640	Intero percorso
566	Di Val di Vara	0,000	26,040	26,040	Intero percorso
566 Dir	Di Val di Vara	0,000	14,000	14,000	Intero percorso
582	Del Colle di San Bernardo	15,673	37,200	21,527	Intero tratto regionale
586	Della Valle dell'aveto	22,178	67,760	45,582	Intero tratto regionale
654	Di Val Nure	74,310	96,900	22,590	Intero tratto regionale
			totale	**611,781**	

09A00134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 11 dicembre 2008.

Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della gioventù in data 29 ottobre 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2007, concernente l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stato delegato al Ministro senza portafoglio, on. Giorgia Meloni, l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2008, di istituzione della Struttura di missione denominata «Dipartimento della Gioventù» posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2008 di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Andrea Sergio Fantoma, di Capo della Struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventù»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2008, con il quale, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro di Responsabilità n. 16 — «Politiche giovanili e attività sportive», è stato modificato in Centro di Responsabilità n. 16 — «Gioventù»;

Visto il decreto del Ministro della gioventù in data 29 luglio 2008, con il quale è stata assegnata al dott. Andrea Sergio Fantoma la gestione, con i relativi poteri di spesa, dei fondi assegnati al predetto centro di responsabilità;

Visto il decreto del Ministro della gioventù in data 29 ottobre 2008, in corso di registrazione, con il quale sono stati predeterminati i criteri di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2008, che all'art. 2 prevede il finanziamento di azioni e progetti di rilevante interesse nazionale volti, tra l'altro, a promuovere l'arricchimento culturale, la formazione professionale e l'accesso ad iniziative di volontariato e di impegno civico per i giovani;

Ritenuta la necessità ed opportunità di dare corso ad un bando pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi del sopracitato decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati l'allegato «Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008», nonché i «Formulari per la presentazione dei progetti» e la «Relazione Tecnica», che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e, successivamente, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: FANTOMA

AVVISO:

Il testo del decreto di approvazione del «Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curricolare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italiae, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008», unitamente al testo del bando (ed ai relativi allegati) sono consultabili sul sito ufficiale del dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it

Le scadenze per la presentazione delle domande sono indicate nell'art. 6 del bando.

09A00202

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2008.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del Tesoro è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul «conto di disponibilità», mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico–finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2009;

Decreta:

Art. 1.
Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2009, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Di-

rigente generale Capo della direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse, e successivi, eventuali aggiornamenti; le modalità di gestione del «conto disponibilità» di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno finanziario 2009 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, la quota dei certificati di credito del Tesoro tra il 9% e il 15%; inoltre, le quote dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%.

Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo, salvo eventuali modifiche.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento, nonché del buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della Direzione II».

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. («International Swap & Derivatives Association», già «International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5 nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal Direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «Direttore della Direzione II».

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

09A00203

DECRETO 31 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a

novanta giorni con scadenza 15 aprile 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A00259

DECRETO 31 dicembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2010 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 31 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A00258

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 gennaio 2009.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2007/2008, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il Comitato), che evidenziano, in ipotesi di inverno intermedio con temperature attese valutate su base statistica quarantennale, sia un ricorso totale allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico e conseguente riduzione della punta massima erogabile dal sistema di stoccaggi, sia la coerente necessità di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;

Considerata la situazione del sistema nazionale del gas derivante dall'incidente che ha causato in data 19 dicembre 2008 la messa fuori esercizio di una delle cinque condotte del gasdotto sottomarino TRANSMED che attraversando il Canale di Sicilia trasporta in Italia il gas proveniente dall'Algeria tramite la Tunisia;

Considerata la significativa riduzione dei quantitativi di gas importato dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso in atto tra Gazprom e le società del gas ucraine;

Ritenuto necessario assicurare la disponibilità massima di gas di importazione nel periodo da gennaio a marzo 2009 per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi in tali mesi invernali;

Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del periodo invernale in corso;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

1. Con decorrenza dal 12 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, ciascun utente titolare di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti l'anno termico 2008-2009, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, in funzione dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione, e tenuto conto della ridotta capacità massima di importazione al punto di entrata di Mazara del Vallo e delle possibili minori consegne di gas proveniente dalla Russia.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) ed all'Autorità entro il 12 gennaio 2009 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo.

3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacità di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2008-2009, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacità richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico attualmente applicabili per la Procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;

b) contenuto energetico del gas importato;

c) eventuali cause di forza maggiore che, segnalate in consistenza e durata prevista e documentate all'impresa maggiore di trasporto ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico entro le 24 ore successive all'evento, abbiano ottenuto successiva validazione da parte del Ministero a seguito di verifica;

d) capacità effettivamente riacquistate da terzi, a seguito di messa a disposizione delle capacità non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità;

e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacità conferita, purché le capacità non utilizzate nei singoli punti siano state riacquistate da terzi dopo essere state rese di-

sponibili dai soggetti titolari su base interrompibile con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità,

dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.

5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 è determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.

6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, citato al comma 5, può essere aggiornato dall'Autorità entro il 12 gennaio 2009.

7. Con deliberazione dell'Autorità sono disciplinate le modalità di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

8. L'Autorità, al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale di cui al comma 1 il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

9. A partire dalla data di decorrenza della massimizzazione delle importazioni di cui al comma 1 e fino alla data di termine della stessa, in accordo con quanto stabilito dall'Autorità con deliberazioni in merito, è sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di uscita dalla rete verso gli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15 comma 2 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14 comma 16 della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità.

10. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità, con decorrenza di cui al comma 1 è sospesa l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione, limitatamente al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto utile su base mensile.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'impresa maggiore di trasporto è incaricata della notifica del presente decreto ai soggetti titolari di capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di trasporto, ai fini delle azioni dì competenza.

2. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2008-2009 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilità di gas per il restante periodo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A00270

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2008.

Autorizzazione della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nelle acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi, ad esclusione del Compartimento marittimo di Manfredonia, dal 30 gennaio al 30 marzo 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e, in particolare, l'art. 14;

Tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2009;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009 la pesca professionale del novellame di sardina (sardina philcardus) e del rossetto (aphia minuta) e consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 30 gennaio al 30 marzo 2009 nelle acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi, ad esclusione del Compartimento marittimo di Manfredonia dove il periodo di pesca decorre dal 7 gennaio al 7 marzo 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

09A00177

DECRETO 23 dicembre 2008.

Approvazione delle graduatorie finali dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto 2 ottobre 2008, relative all'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18 «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui è stato approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2008, recante «invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura», così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2008;

Visto il verbale del 19 dicembre 2008, corredato delle graduatorie di merito dei progetti presentati ai sensi del suddetto decreto, della Commissione istituita con decreto ministeriale n. 309 del 20 novembre 2008 per la valutazione dei progetti di ricerca presentati ai sensi del suddetto decreto ministeriale 2 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie finali dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2008 recante «invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura», così come allegate al presente decreto (allegato 1 tematica G, allegato 2 tematica C, allegato 3 e allegato 4 tematica A, allegato 5 tematica E).

Art. 2.

Il contributo concedibile per i progetti giudicati idonei è pari al 90% della spesa prevista e i progetti ammessi a contributo sono quelli collocati in posizione utile in graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili, così come indicate all'art. 4 del suddetto decreto 2 ottobre 2008. Con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo per i suddetti progetti.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

GRADUATORIA.
Tematica G: Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura.
Iniziative tese a favorire la divulgazione e il trasferimento delle ricerche anche con l' utilizzo della rete internet
(decreto ministeriale 2/10/2008 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 242 del 22/12/2008)

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

posiz	punteggio	n. progetto	proponente	titolo del progetto	responsabile scientifico
1	74	7G	Consorzio Unimar coop. A	Iniziative di divulgazione di ricerche su pesca e acquacoltura volte al trasferimento dei risultati alle amministrazioni regionali e agli addetti del settore	Paolo Pelusi

PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

posiz	punteggio	n. progetto	proponente	titolo del progetto	responsabile scientifico
2	64	8G	ISPRA Ist. Sup. per la protezione e la ricerca ambientale	Implementazione e realizzazione di nuovi sistemi informatici per la fruibilità in rete dei risultati della ricerca italiana e la creazione di banche dati tematiche in pesca e acquacoltura	Giovanna Marino
3	58	3G	IAMC-CNR unità operativa territoriale di Messina	Realizzazione di un' atlante alloctone documentate nel mar tirreno	Bottari Teresa
4	56	1G	Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS) Università della Tuscia	Gestione attività della ricerca scientifica sulla pesca e l' acquacoltura negli ambienti di transizione	Nascetti Giuseppe
5	53	2G	IAMC-CNR unità operativa territoriale di Messina	Creazione di un sito web "Un' occhio al mondo della pesca e dell' acquacoltura "	Daniela Giordano

PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

6	51 5G	CNR Istituto per lì' ambiente marino sezione di Messina	Miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare per la valorizzazione dei prodotti della pesca e molluschicoltura	Zaccone Renata
7	40 9G	DIST-Università di Genova	Resistenza batterica in acquacoltura	Giacomini Mauro

ALLEGATO 2

GRADUATORIA.
Tematica C: Acquacoltura
Contributi scientifici per lo sviluppo della acquacoltura biologica in Italia
(decreto ministeriale 2/10/2008 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 242 del 15/10/2008)

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Progetto Coordinato : "Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia" media 95

posiz	punt.	n. prog.	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	resp. scientifico
1	96	1C	Dipartimento di Biologia - Università di Roma Tor Vergata U.O. n.5	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Stress e forma nelle fasi di riproduzione ed allevamento	Cataudella Stefano
	96	2C	Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Qualità nutrizionale, organolettica ed alcuni aspetti della sicurezza d'uso del prodotto U.O. n.1	Orban Elena
	96	14C	Prof. Marco Saroglia - Università dell' Insubria - Varese	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Approccio molecolare all' identificazione di descrittori precoci degli standard nutrizionali e di benessere del pesce	Saroglia Marco
	96	15C	CNR - Istituto di scienze delle produzioni alimentari	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Caratterizzazione della filiera di produzione dei mangimi biologici in relazione ai fabbisogni dietetici dei pesci	Palmegiano Giovanni B.

posiz	punt.	n. prog.	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	resp. scientifico
	96	26C	Dipartimento di scienze zootecniche - Università degli studi di Firenze U.O n.6	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Stress alla morte e conservabilità del prodotto biologico	Poli Bianca Maria
	96	27C	Dipartimento di scienze animali Università di Udine	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Aspetti alimentari e di prevenzione e cura delle malattie nelle specie allevate	Galeotti Marco
	94	19C	Università degli studi di Palermo- Dipartimento di ecologia	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Messa a punto di descrittori di qualità del prodotto e dell' ambiente U.O. n.8	Mazzola Antonio
	94	24C	COISPA - Tecnologia & Ricerca	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Descrittori del benessere animale capacità funzionale e risposta fisiologica integrata	Lembo Giuseppe
	92	28C	CONSORZIO UNIMAR soc. coop.	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Analisi del settore dell'acquacoltura	Mariani Adriano
	93	23C	ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	Azione concertata per l' identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell' acquacoltura biologica in Italia	Sviluppo di standard per il benessere animale in schemi di certificazione da acquacoltura biologica U.O. n.3	Marino Giovanna
2	75	6C	Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e patologia animale - Università di Bologna	Strumenti per l' autenticazione e la certificazione dei prodotti ittici da acquacoltura biologica		Trentini Massimo

PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

3	71	13C	UNICRAM - Università di Camerino	Un' Approccio multidisciplinare per la realizzazione di un' allevamento biologico della sogliola (Solea solea)	Polzonetti Alberta Maria

Progetto Coordinato : "Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immunostimolanti. Valutazione delle performance di crescita, benessere animale e qualità delle carni." media 68

posizione	n. progetto	punteggio	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	responsabile scientifico
4	5C	69	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -Legnaro (PD) U.O. 4	Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immuno stimolanti.Valutazione delle performance di crescita, benessere animale e qualità delle carni.	Valutazione dello stato sanitario, della qualità e della freschezza delle carni in branzini allevati secondo standard convenzionale, biologico e biologico con aggiunta di immunostimolanti di origine naturale.	Mutinelli Franco

posizione	n. progetto	punteggio	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	responsabile scientifico
	5C	69	Dipartimento di scienze del mare - Università politecnica delle Marche	Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immuno stimolanti.Valutazione delle performance di crescita, benessere animale e qualità delle carni.	Modulazione della risposta immunitaria e del food intake e miglioramento della digestività del branzino allevato secondo standard convenzionale, biologico e biologico con aggiunta di immunostimolanti di origine naturale.	Carnevali Oliana
	5C	67	Dipartimento scienze veterinarie - Università di Padova U.O. 2	Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immuno stimolanti.Valutazione delle performance di crescita, benessere animale e qualità delle carni.	Valutazione delle performance di crescita e del benessere animale in branzini allevati secondo standard tradizionale , biologico e biologico con aggiunta di immunostimolanti di origine naturale.	Radaelli Giuseppe
	5C	66	Centro ittico "Bonello" Veneto Agricoltura U.O. 1	Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immuno stimolanti.Valutazione delle performance di crescita, benessere animale e qualità delle carni.	Allevamento intensivo di branzino secondo standard convenzionale e biologico con aggiunta di immunostimolanti di origine naturale	Palazzi Renato

posiz	punteggio	n. progetto	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	responsabile scientifico
5	67	17C	Dipartimento di scienze veterinarie - Università di Camerino	Prove di allevamento di ciprinidi in consociazione con il riso mediante tecniche di coltivazione biologica		Melotti Paolo
6	61	12C	Dipartimento di biologia animale ed ecologia marina - Università di Messina	Prove di applicabilità della certificazione EMAS in un impianto di maricoltura ingrasso di Thunnus Thynnus in area di forte caratterizzazione industriale		Manganaro Antonio
7	50	3C	DipTeRis - Università degli studi di Genova	Allevamento ecosostenibile del Riccio Edule		Chiantore Mariachiara
8	47	7C	Dipartimento di scienze biologiche e ambientali - Università del Sannio	Messa a punto di diete per echinocoltura ed astacicoltura in un sistema biologico integrato ed ecosostenibile (D.E.A.)		Paolucci Marina
9	45	8C	CNR - Istituto di scienze marine - Lesina	L' allevamento estensivo del polpo (Octopus vulgaris Cuvier 1797) integrato nella mitilicoltura in long-line (ZA.LPO)		Breber Paolo
10	44	9C	Dipartimento di scienze zootecniche e ispezione degli alimenti - Università di Napoli Federico II	Determinazione dei parametri fondamentali per la messa a punto di un protocollo per l' allevamento biologico del Rombo Chiodato in Italia		Nizza Antonio
11	40	20C	CNR - Istituto di scienze marine	Strategie di risanamento eco-compatibile di ambienti lagunari : un approccio chiave per un' acquacoltura biologica.stREgA		Manini Elena
12	34	4C	Dipartimento delle scienze biologiche - Università degli studi di Napoli	Impianto a circuito chiuso per l' allevamento di Paracentrotus lividus		Agnisola Claudio

ALLEGATO 3

GRADUATORIA.
Tematica A: Risorse biologiche
Costruzione della rete per la ricerca
(decreto ministeriale 2/10/2008 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 242 del 22/12/2008)

posiz	punteggio	n. progetto	proponente	titolo del progetto	responsabile scientifico
1	85	2A	Costituenda associazione temporanea di scopo : CoNISMa , IREPA, CNR, ISPRA.	Messa a punto e start-up della rete nazionale della ricerca in pesca	Cataudella Stefano

ALLEGATO 4

GRADUATORIA
Tematica A: Risorse biologiche
Monitoraggio catture accidentali dei Cetacei
(decreto ministeriale 2/10/2008 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 242 del 22/12/2008)

Progetto Coordinato : Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (BYCATCH III) media 90

posiz	punteggio	n. progetto	proponente	titolo del progetto	responsabile scientifico
1	91		ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale U.O. 1	Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (BYCATCH III)	Fortuna Maria Caterina
	90	5A	CONISMA Consorzio Interuniversitario per le scienze del mare U.O. 2	Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (BYCATCH III)	Mazzola Antonio
	88		CNR - ISMAR Ancona U.O. 3	Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (BYCATCH III)	Sala Antonello

ALLEGATO 5

GRADUATORIA.
Tematica E : Economia della pesca e dell' acquacoltura
Modelli bioeconomici, Ricerche sulla valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca, Analisi e strategie per uno sviluppo sotenibile della pesca italiana.
(decreto ministeriale 2/10/2008 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 242 del 15/10/2008)

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Progetto coordinato : "Validazione di un modello bioeconomico per la pesca italiana" media 77,5						
posiz	punt.	n. prog.	proponente	titolo del progetto	sottoprogetto	responsabile scientifico
1	76	15E	COISPA Tecnologia e Ricerca - Bari	Validazione di un modello bioeconomico per la pesca italiana :validazione delle componenti biologiche		Spedicato Maria Teresa
	79	22E	IREPA	Validazione di un modello bioeconomico per la pesca italiana : procedure di validazione delle componenti economiche		Spagnolo Massimo

Progetto Coordinato : Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico media 74						
2	76	16E	Dipartimento di statistica - Università Cà Foscari - Venezia Unità E	Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico	Le esigenze del consumatore	Trevisan Giovanna
	73	16E	DEPAR - Dipartimento di economia e politica agraria, estimo e pianificazione rurale - Università di Bari Unità D	Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico	Networks e relazioni con il territorio	De Blasi Giuseppe
	73	16E	Veneto Agricoltura - Osservatorio socio economico della pesca dell' alto Adriatico Unità C	Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico	Il prezzo come strumento	Liviero Alessandra
	75	16E	TeSAF - Università degli studi di Padova Unità B	Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico	Gestione dei metodi di pesca	Defrancesco Edi
	75	16E	Dipartimento di economia ed ingegneria agraria - Università di Bologna Unità A	Strategie per la valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell' Adriatico	Sistemi produttivi ed organizzativi	Pirazzoli Carlo
3	73	3E	Federcoopesca - Federazione Nazionale delle Cooperative della pesca		Studio per l'individuazione di strumenti integrativi per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana	Prof. Marcello fedele

PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

Progetto Coordinato : " Valutazione delle misure gestionali basate sul controllo dei giorni di pesca " media 68						
4	66	13E	Dip. Economia e sistemi arborei - Università degli studi di Sassari U.O. 1	Valutazione delle misure gestionali basate sul controllo dei giorni di pesca	Una simulazione operativa in Sardegna	Furesi Roberto
	70	13E	IREPA - U.O. 2	Valutazione delle misure gestionali basate sul controllo dei giorni di pesca		Spagnolo Massimo
5	66	18E	ISPRA	Progetto pilota per lo sviluppo e la definizione di criteri per l' adozione di un marchio ecologico nazionale dei prodotti dell' acquacoltura		Iandoli Carla
6	65	10E	INEA	Le organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura : strumenti e risultati		Tudini Lucia
7	63	17E	Dipartimento di Elettronica ed informazione - Politecnico di Milano	Modelli bioeconomici per la gestione sostenibile della piccola pesca in aree marine protette		Gatto Marino
8	63	9E	Bio-Res società cooperativa	Sviluppo di un modello bioeconomico dell' allevamento della vongola verace autoctona (Tapes decussatus) e della vongola verace filippina (Tapes Philippinarum) per la laguna di Grado e Marano, laguna di Venezia, laguna di Lesina e di Varano		Breber Paolo

Progetto Coordinato : " Individuazione di linee guida per la realizzazione di strategie di risparmio energetico necessarie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana " media 61

9	61	7E	ICR - Mare	Individuazione di linee guida per la realizzazione di strategie di risparmio energetico necessarie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana	Analisi della flotta	Casola Enrico
10	62	7E	Dip. Ingegneria navale - Università Federico II Napoli	Individuazione di linee guida per la realizzazione di strategie di risparmio energetico necessarie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana		Balsamo Flavio
11	61	7E	Dipartimento economia ed ingegneria agrarie - Università di Bologna	Individuazione di linee guida per la realizzazione di strategie di risparmio energetico necessarie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana	Valutazione economica e gestionale dell' innovazione	Malorgio Giulio
12	61	7E	Dipartimento di ingegneria dell' innovazione - Università del Salento	Individuazione di linee guida per la realizzazione di strategie di risparmio energetico necessarie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana		La Forgia Domenico
13	60	6E	Federpesca ricerca e sviluppo s.r.l.	Studio di uno standard per l'applicazione nazionale di un sistema per l'etichettatura, la rintracciabilità e la codifica dei prodotti della filiera ittica		Poli Bianca Maria
14	56	5E	INEA	Strategie di commercializzazione e opportunità di sviluppo sostenibile della piccola pesca costiera		Tudini Lucia
15	55	19E	CLES s.r.l.	Indagine per l'applicazione della filiera cortissima nella pesca italiana come possibilità di incremento del reddito degli operatori e di valorizzazione dei prodotti della pesca locale		Leon Paolo
16	54	2E	ICEA	Sistema integrato di gestione dei prodotti ittici biologici		Paparella Gaetano
17	53	21E	Fondazione Metes	Sviluppo delle opportunità occupazionali nella pesca e miglioramento della competitività delle imprese: valutazione di strumenti innovativi di intervento		Cupo Paolo

Progetto coordinato : realizzazione di un modello economico ed ambientale sostenibile attraverso l'integrazione di tecniche di pesca alternative per la piccola pesca costiera del litorale adriatico. Media 51

18	50	4E	ICR Mare	realizzazione di un modello economico ed ambientale sostenibile attraverso l'integrazione di tecniche di pesca alternative per la piccola pesca costiera del litorale adriatico	sperimentazione tecniche di pesca	Panella Antonio
19	51		Dipartimento di Economia ed ingegneria Agrarie - Università degli Studi di Bologna	realizzazione di un modello economico ed ambientale sostenibile attraverso l'integrazione di tecniche di pesca alternative per la piccola pesca costiera del litorale adriatico	valutazione economico-produttiva del processo produttivo	Malorgio Giulio
20	52		Dipartimento di scienze animali Università degli studi di Udine	realizzazione di un modello economico ed ambientale sostenibile attraverso l'integrazione di tecniche di pesca alternative per la piccola pesca costiera del litorale adriatico		D'Agaro Edo
21	43	14E	Università politecnica delle Marche	La funzione di produzione della pesca nella Regione Marche: individuazione dei vincoli tecnici, economici ed organizzativi per lo sviluppo di un modello sostenibile		Petrocchi Roberto
22	40	8E	Dip. Di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali - Università del Salento	Caratterizzazione biocenotica del lago costiero di Varano (FG) ai fini di una gestione ecocompatibile dell apesca		Belmonte Genuario

09A00131

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 settembre 2008.

Cumulabilità delle agevolazioni a favore delle attività di ricerca e sviluppo di cui al decreto 8 agosto 2000, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'art. 1, commi 280 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art. 1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nelle forme e modalità ivi previste, un credito di imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2008, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2008, con il quale è stato adottato il regolamento recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito di imposta di cui alle norme indicate;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C323/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 dicembre 2006, n. C323/1;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito di imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE;

Vista la circolare n. 46/E con la quale la Agenzia delle entrate, nel fornire specifici chiarimenti in ordine all'applicazione del citato credito di imposta, ribadisce la cumulabilità dello stesso con altri contributi pubblici e agevolazioni, «... salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca non dispongano diversamente»;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», ed istituente il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», approvato con la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000, registro n. 1 URST, foglio n. 1661 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, emanato d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 gennaio 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 388, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Considerato che le richiamate disposizioni attuative del decreto legislativo n. 297/1999 prevedono espressamente la non cumulabilità delle agevolazioni ivi previste con altre agevolazioni pubbliche nazionali o internazionali;

Rilevata la necessità, al fine di garantire la migliore operativa della misura del credito di imposta descritta, di eliminare il divieto di cumulabilità previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, con esclusivo riferimento alle agevolazioni previste dal citato credito di imposta;

Decreta:

Articolo unico

Le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e disciplinate dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n 593, e successive modifiche e integrazioni, sono cumulabili, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, commi 280 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art. 1 , comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 89

09A00129

DECRETO 18 dicembre 2008.

Modifica del decreto 30 novembre 2006, relativo all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca «OpenKnowTech: Laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distrubuzione di dati, processi e conoscenze».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»*)*;

Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2006, n. 2630/Ric. pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM21301 di ricerca dal titolo «OpenKnowTech: Laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze» e di formazione dal titolo «Azione di formazione per OpenKnowTech: Laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze», afferente al Laboratorio 11, beneficiari: C.N.R. ICAR-Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni, Eunics S.p.A., Exeura S.r.l., Herzum Software Solutions Center S.r.l., ID Technology, Orangee S.r.l. e Università della Calabria - Dipartimento di elettronica informatica e sistemistica;

Vista la nota dell'8 novembre 2007 pervenuta al Ministero il 5 dicembre 2007 prot. n. 12208, con la quale la società Eutelia S.p.A. nel comunicare che, con atto di fusione per incorporazione a rogito notaio Bucciarelli Ducci di Arezzo, repertorio n. 55362 e raccolta n. 20256, in data 15 ottobre 2007 ha incorporato la Eunics S.p.A., contitolare del progetto in argomento, subentrando nei relativi obblighi e diritti, ha richiesto la variazione relativa al subentro nella contitolarità del progetto in argomento;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 20 marzo 2008 e riportato nel relativo verbale;

Considerato che la variazione proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi delle spese e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Fermo restando, per il citato progetto DM21301, il costo totale ammesso e il relativo finanziamento, nonché i costi ammessi e i relativi finanziamenti per ciascun beneficiario;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del decreto direttoriale n. 2630/Ric del 30 novembre 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2007, il progetto DM21301 di ricerca dal titolo «OpenKnowTech: Laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze» e di formazione dal titolo «Azione di Formazione per OpenKnowTech: Laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze», presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «bando laboratori pubblico-privati» - Laboratorio 11, a seguito delle variazioni indicate nelle premesse, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, con la contitolarità attribuita a Eutelia S.p.A. che pertanto subentra a Eunics S.p.A.

Art. 2.

1. Restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 4 del decreto dirigenziale 2630/Ric. del 30 novembre 2006.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A00130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Opera San Camillo», in Milano

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla fondazione «Opera San Camillo», con sede in Milano.

09A00133

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 27 novembre 2006, di classificazione di manufatti esplosivi

Al decreto ministeriale n. 557/PAS.4658-XVJ/3/9 2006 CE (47) del 27 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2007 serie generale, relativo alla classificazione di manufatti esplosivi, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, considerato che per mero errore materiale veniva indicata la seconda categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo unico delle Leggi di P.S. dei prodotti esplodenti denominati «Polvere senza fumo a doppia base Hodgdon H110, HS6, HP38», la voce relativa alla categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza «II», è sostituita con la categoria «I».

09A00261

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio dei vini a DOC Reno per il tramite della Regione Emilia-Romagna, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RENO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Reno» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Reno» Montuni;

«Reno» Montuni frizzante;

«Reno» Montuni spumante;

«Reno» Pignoletto;

«Reno» Pignoletto frizzante;

«Reno» Pignoletto spumante;

«Reno» Bianco;

«Reno» Bianco frizzante;

«Reno» Bianco spumante.

Art. 2.

Base Ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Reno» Montuni, Reno Montuni frizzante, «Reno» Montuni spumante:

Montù: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

«Reno» Pignoletto, «Reno» Pignoletto frizzante, «Reno» Pignoletto spumante;

Pignoletto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia fino ad un massimo del 15%;

«Reno» Bianco, «Reno» Bianco frizzante, «Reno» Bianco spumante;

Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 60%.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» ricade nelle province di Modena e Bologna e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell' Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant' Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena.

Più precisamente il comprensorio risulta esser così delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano) , si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina , in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino a incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il Corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano fino a incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano và a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino a incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si svolta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino a incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino a incontrare il fiume Panaro in località Cà Simonini. Da Cà Simonini si sale il Panaro fino a incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino a incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Cà Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso Nord-Est, fino a incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Cà Torricella in comune di Bazzano.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1) Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

2) I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinarne effetti negativi sulla caratteristiche delle uve.

4) La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere quella generalmente usata e comunque atta a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini di cui all'art. 1.

3) È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso.

4) La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono:

Tipologia	Produzione Uva t/ha	Titolo alcol. volum. naturale minimo % vol.
«Reno» Montuni	18	10
«Reno» Pignoletto	18	10
«Reno» Bianco	18	10

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata a vite.

5) Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere riportati ai limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1) Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'arrichimento del grado alcolico, la dolcificazione, la spumantizzazione, la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena.

2) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

3) E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

4) Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

5) Per la presa di spuma della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato

6) Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato o saccarosio nei termini previsti dalla vigente legislazione.

7) La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti sono le seguenti:

Tipologia	Produzione Uva/vino	Produzione
«Reno» Montuni	70%	126
«Reno» Pignoletto	70%	126
«Reno» Bianco	70%	126

9) Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% , anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

10) Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le I.g.t. di pertinenza nei quali albi o elenchi i vigneti siano iscritti o a vino da tavola.

Art. 6.

Caratteristiche al Consumo

I vini di cui all'art. 1 possono essere prodotti nelle versioni secco, abboccato, amabile, dolce e, per i vini frizzanti, nella versione vivace e devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1) «Reno» Montuni:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l;

2) «Reno» Montuni frizzante:
spuma: fine e persistente o vivace;
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo;
titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

3) «Reno» Montuni Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
sapore: da secco a dolce, sapido, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

4) «Reno» Pignoletto:
colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

5) «Reno» Pignoletto frizzante:
spuma: fine e persistente o vivace;
colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

6) «Reno» Pignoletto spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

7) «Reno» Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

8) «Reno» Bianco frizzante:
spuma: fine e persistente o vivace;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

7) «Reno» Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» nella tipologia «frizzante» e «spumante» devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2) sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, dei modi di elaborazione e altre purchè pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

3) il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del DM 22 aprile 1992.

4) Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione del vino di origine, salve le norme generali più restrittive.

5) La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

6) L'indicazione della categoria merceologica è facoltativa, è obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare. L'indicazione della menzione relativa al teneore zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per i tipi amabile o dolci.

Art. 8.

Confezionamento

1) I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalle normative vigenti.

2) Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori. Per i vini frizzanti è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri.

Per gli altri, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

09A00132

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Trentino-Alto Adige

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2008 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

09A00090

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni dello statuto della Fondazione Arena di Verona

Con decreto 23 dicembre 2008 del Ministero per i beni e le attività culturali sono state approvate le mofiche proposte con delibera 22 dicembre 2008 al vigente statuto della Fondazione Arena di Verona.

09A00135

REGIONE PUGLIA

Attestazione di compatibilità del Piano urbanistico generale del comune di Palo del Colle

La giunta della regione Puglia con atto n. 2471 del 16 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la compatibilità del P.U.G. del comune di Palo del Colle alle legge regionale n. 20/01.

09A00194

Variante al piano regolatore generale del comune di Seclì

La giunta regione Puglia con atto n. 2451 del 16 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Seclì adottata con deliberazione di C.C. n. 18 del 28 settembre 2007 e n. 4 del 4 febbraio 2008.

09A00195

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casarano

La giunta della regione Puglia con atto n. 2470 del 16 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, in piano regolatore generale del comune di Casarano (Lecce).

09A00196

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Zapponeta

La giunta della regione Puglia con atto n. 2450 del 16 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Zapponeta (Foggia) adottata con deliberazione di C.C. n. 7 dell'8 marzo 2008.

09A00197

Approvazione della variante normativa delle N.T.A del Piano regolatore generale del comune di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 2415 del 10 dicembre (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente le varianti normative alle N.T.A. del piano regolatore generale relative agli articoli 5, 31, 32, 39, 51, 52, 59 adottate dal comune di Bari con delibere di C.C. n. 186 del 22 dicembre 2005, n. 132 del 15 novembre 2006 e n. 64 del 7 luglio 2008 in conformtià alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1358 del 3 agosto 2007.

09A00102

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Spinazzola

La giunta della regione Puglia con atto n. 2398 del 10 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Spinazzola (Bari) adottata con deliberazione di C.C. n. 33 del 28 settembre 2007.

09A00103

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Cerignola

La giunta della regione Puglia con atto n. 2395 del 10 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Cerignola (Foggia) adottata con deliberazione di C.C. n. 54 del 22 dicembre 2007.

09A00104

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Cassamo Murge

La giunta della regione Puglia con atto n. 2394 del 10 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Cassano (Bari) adottata con deliberazione di C.C. n. 54 del 19 dicembre 2007.

09A00105

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Altamura

La giunta della regione Puglia con atto n. 2397 del 10 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Altamura (Bari) adottata con deliberazione di C.C. n. 7 del 21 dicembre 2007.

09A00106

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del comune di Poggio Imperiale

La giunta della regione Puglia con atto n. 2396 del 10 dicembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato al comune di Poggio Imperiale (Foggia) la variante al piano regolatore generale adottata con deliberazioni di C.C. n. 6 del 10 febbraio 1999 e C.C. n. 26 dell'8 maggio 2000.

09A00107

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2008 del Ministero dell'interno, recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 3 del 5 gennaio 2009).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata sia nel Sommario, sia alla pag. 31, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «19 dicembre 2008».

09A00178

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C. n. 969 del 17 dicembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Alfuzosina Ranbaxy".». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, dopo l'indicazione: «Estratto determinazione n. 969 del 17 dicembre 2008», il testo riportato alla pag. 1 deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

«Medicinale: ALFUZOSINA RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano - Italia.

Confezione: 10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038661017/M (in base 10) 14VUWT (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038661029/M (in base 10) 14VUX5 (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038661031/M (in base 10) 14VUX7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato contiene: Principio attivo: alfuzosina cloridrato 10 mg».

09A00260

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-008) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.